

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Supplenze del personale docente delle Università» (239-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BERLINGUER (PCI)	6, 7
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ..	3, 4, 5
GRECO (PSI)	5, 6, 7
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione	2, 3, 4 e passim
ULIANICH (Sin. Ind.)	3, 6, 7

«Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica con sede a Roma» (684), d'iniziativa del senatore Spitella ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 7, 9
ARGAN (PCI)	9
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione	8
GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	8, 9
SPITELLA (DC)	9

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Supplenze del personale docente delle Università» (239-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Supplenze del personale docente delle Università», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Scoppola di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi ricordano, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, nel testo che era stato approvato dal Senato, estendeva la possibilità di conferire supplenze per i posti di ruolo in cui i titolari fossero indisponibili, oltre che ai professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o facenti parte dello stesso raggruppamento, anche a professori di altra facoltà della stessa università o di altre università, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione. Questo perchè di fatto si sono verificate situazioni di posti scoperti, che hanno dato luogo a difficoltà in alcune sedi universitarie per il mantenimento di insegnamenti anche di grande rilievo e di carattere fondamentale.

La norma era ed è configurata nel primo articolo del disegno di legge come sostitutiva dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; il quale articolo 9 prevedeva che la supplenza potesse essere conferita soltanto all'interno della stessa università. L'ultimo comma dell'articolo 9 aggiungeva una norma così concepita: «La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo, di cui al successivo articolo 10, è a titolo gratuito».

Noi abbiamo ritenuto, nell'esaminare questo disegno di legge, di sostituire a questa disposizione un'altra che suonava in questi termini: «La supplenza conferita a professori che hanno optato per il tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito». Ora la Camera elimina questa disposizione, per cui i professori a tempo definito possono essere retribuiti se assumono delle supplenze; ma la Camera non ripristina il disposto che si leggeva alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Sicchè si viene a creare la possibilità di una retribuzione di professori a tempo definito per supplenze, anche se l'attività sia svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Questo pone un problema delicato. Sarebbe stato opportuno che la Camera non avesse soppresso l'ultima disposizione da noi stabilita oppure, se voleva sopprimerla, doveva quanto meno ripristinare il suddetto ultimo comma

dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Non avendolo ripristinato, mi pare che si crei una situazione di difformità con quella linea di serietà e di rigore che si intendeva perseguire. Peraltro la Commissione affari costituzionali ha rilevato in linea di principio che non si può svolgere un insegnamento senza retribuzione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. La Commissione di merito alla Camera aveva respinto questo principio, ma la Commissione affari costituzionali ne ha fatto una condizione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Spero di aver fatto il punto in termini chiari. La 1^a Commissione del Senato non fa obiezioni al testo così come pervenuto dalla Camera. La 5^a Commissione, pur con alcune osservazioni, considerando l'onere modesto, non solleva eccezioni.

Possiamo approvare il testo al nostro esame, ma nel farlo dobbiamo sapere che si viene a creare questa situazione che mi pare non corretta; cioè che il professore che ha scelto il tempo definito può poi percepire, attraverso una supplenza, una maggiore retribuzione, anche se l'attività che svolge rimane nei limiti fissati dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Detto questo, mi rimetto alla valutazione di opportunità politica di insieme, sulla quale il Governo potrà esprimere il suo parere.

C'è comunque una seconda modifica che la Camera ha introdotto nell'articolo 3. È stata esclusa la necessità del «nulla osta del Ministro della pubblica istruzione motivato anche in relazione alla effettiva necessità» per alcune ipotesi di supplenza. Non mi pare una modifica essenziale e quindi non penso ci siano difficoltà.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ribadisco che, da parte della Commissione affari costituzionali della Camera, si era osservato che la supplenza, svolta al di là dell'orario complessivo, andava comunque retribuita senza discriminazioni tra i professori che avevano optato per il tempo pieno e coloro che avevano invece optato per il tempo definito.

ULIANICH. Presidente, a me pare che il testo rinviatoci dalla Camera, con le soppressioni alle quali ha fatto cenno il relatore, travisi in punti non secondari la volontà espressa dalla Commissione pubblica istruzione del Senato.

Piuttosto interessa sottolineare in questa sede la soppressione della proposizione finale dell'articolo 1: «La supplenza conferita a professori che hanno optato per il tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito». In questa disposizione si era espressa una precisa volontà della Commissione in sede deliberante che aveva votato all'unanimità questa espressione.

Il motivo consisteva nel fatto che si intendeva eliminare la possibilità che un professore a tempo definito cumulasse lo stesso tempo definito con un nuovo insegnamento e quindi percepisse una retribuzione superiore a quella del professore a tempo pieno. Questa era una delle cause che avevano portato la Commissione ad approvare questa disposizione.

C'è anche un'altra soppressione all'articolo 3 operata dalla Camera dei deputati. Viene infatti eliminata l'espressione: «previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione motivato anche in relazione alla effettiva necessità».

Quello che la nostra Commissione intendeva esprimere era che non si procedesse, attraverso nulla osta ministeriali, alla creazione di supplenze laddove non ce ne fosse estrema necessità. La soppressione di questo inciso lascia ora totalmente alla discrezione della facoltà il conferimento o meno della supplenza.

La Camera dei deputati ha soppresso anche un altro inciso che faceva riferimento «a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati della stessa materia o di materia affine». A me pare che questa specificazione avesse - come ha tuttora - un preciso significato. Comprendo le ragioni di urgenza che sono state sottolineate sia informalmente dal Ministro prima dell'inizio della nostra seduta, sia dal relatore Scoppola; ma in rapporto a queste soppressioni, non posso non annunciare il voto di astensione del Gruppo della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Il senatore Scoppola ha posto un problema molto serio sulla interpretazione del testo che il Senato ha approvato in prima lettura; mi riferisco in particolare all'articolo 1, in quanto la Camera dei deputati ha soppresso parte di questa norma. Mi riferisco alla disposizione secondo la quale: «La supplenza conferita a professori che hanno optato per il tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito».

I colleghi deputati non hanno stabilito che la supplenza conferita ai professori che abbiano optato per il tempo definito debba essere pagata: si sono limitati a sopprimere la norma che vietava tale pagamento. E proprio in conseguenza di tale soppressione sorge la questione rilevata dal senatore Scoppola. Bisogna infatti ritenere che ne consegue l'invalidità dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che recita: «La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo articolo 10 è affidata a titolo gratuito». Secondo me la modifica apportata dalla Camera dei deputati non porta a questa conseguenza in quanto questa ha approvato - sia pure sopprimendolo in parte - l'articolo formulato dal Senato; e quindi ha approvato la nostra interpretazione secondo la quale la parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 9 resta in vigore. Certo, le leggi sono interpretate da coloro che le devono applicare ed in primo luogo dal Governo; ma ritengo che tutti siamo d'accordo su questa impostazione.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Non mi pare che vi siano dubbi su tale interpretazione. Rimane il fatto che la disposizione da noi approvata, riguardante la supplenza attribuita ai professori a tempo definito, aveva un significato moralizzatore.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Però, se mi consente, superfluo, in quanto non si aggiunge nulla alla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che non distingue tra professori che abbiano optato per il tempo definito e quelli che abbiano scelto il tempo pieno. In ogni caso la supplenza è a titolo

gratuito: varia l'orario complessivo a seconda che si tratti di docenti a tempo definito e a tempo pieno.

GRECO. Tuttavia se la supplenza supera il limite dell'orario deve essere retribuita.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Questo ha dato lo spunto alla Commissione affari costituzionali - malgrado le considerazioni di merito - per sollevare un'obiezione di carattere costituzionale. Si è affermato infatti che il lavoro svolto in eccedenza al tempo prescritto deve essere retribuito, per qualsiasi docente. Comunque sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 resti in vigore interamente.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non posso che prendere atto delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, perchè, a questo punto, l'importanza e l'urgenza del provvedimento sono tali che, pur condividendo le considerazioni emerse oggi in Commissione, raccomando a quest'ultima l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, desidero fare alcune considerazioni. L'emendamento proposto dal senatore Scoppola al testo presentato dal Governo mi aveva trovato d'accordo, chiarendo che le supplenze conferite ai professori che abbiano optato per il tempo definito sono a titolo gratuito. Infatti, non prevedere tale gratuità delle supplenze conferite ai professori a tempo definito avrebbe significato ridurre ulteriormente la sfera di distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito. Ahimè, per vari fattori tale differenza si va affievolendo e ciò privilegia la scelta del tempo definito, quindi praticamente nullifica, in parte almeno, uno dei fini della legge sulla docenza, ossia quello di valorizzare la scelta del tempo pieno. Tale soppressione è ancor più ingiustificata perchè fa cadere un freno ed un limite che essi volevano e non capisco in base a quale criterio la Camera abbia fatto questo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè la supplenza, per essere attribuita, deve avere il consenso dell'interessato, mi pare fuori discussione che un insegnante a tempo determinato al quale venga chiesto, in eccedenza, di svolgere una supplenza, non darà mai il suo assenso. Altro è l'obbligo di svolgere una supplenza nell'ambito del tempo di servizio, altro è richiedere il consenso per un lavoro in eccedenza.

Il mio non è ottimismo, è realismo, anzi, se mi consentite, l'ottimismo era quello della Commissione che prevedeva che qualcuno accettasse una supplenza oltre il proprio orario di servizio, a titolo gratuito. In caso, si sarebbe dovuto stabilire che le supplenze sono precluse ai docenti a tempo definito.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Lei ha detto adesso, onorevole Ministro, che l'ultima parte dell'articolo 9 rappresenta una garanzia. Di fatto potrà accadere che i professori, sia a tempo pieno che a tempo definito, possano far figurare la supplenza oltre l'orario di tempo stabilito; quindi, praticamente le supplenze saranno pagate per tutti. Che una supplenza sia

pagata ad un professore che ha scelto il tempo definito, perchè vuole svolgere un'attività professionale, non è una cosa giusta. La norma da noi introdotta aveva l'effetto pratico di far cadere le supplenze dei professori a tempo determinato, perchè solo in casi eccezionali, di vero interesse alla disciplina, il professore a tempo definito avrebbe svolto supplenze a titolo gratuito. Ciò comportava un limite nell'abuso delle supplenze.

La Camera ha fatto cadere questa norma, non per una questione di merito, ma perchè la 1^a Commissione ha sollevato in proposito una questione di carattere costituzionale. Noi prendiamo atto di ciò, pur con dispiacere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

L'espressione «conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso» di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: «per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università».

Nella mia qualità di senatore, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

GRECO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

ULIANICH. Dichiaro che voterò contro.

BERLINGUER. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè

per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato».

Nella mia qualità di senatore, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

GRECO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

ULIANICH. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

BERLINGUER. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Nella mia qualità di senatore, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

GRECO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

ULIANICH. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

BERLINGUER. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche apportate.

È approvato.

«Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica con sede a Roma» (684),
d'iniziativa dei senatori Spitella ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Istituto nazionale di numismatica con sede

(*) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Istituzione dell'Istituto superiore per la numismatica con sede in Roma».

a Roma», d'iniziativa dei senatori Spitella, Valitutti, Mezzapesa, Argan, Panigazzi e Saporito.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare una breve premessa. Nella prima fase di esame di questo testo ero ammalato; tornando, non mi sono più occupato di questo testo perchè pensavo che fosse già stato approvato. Il collega Panigazzi, poco fa, mi ha detto di avermi sostituito e che il lavoro non è proseguito. Perciò vengo qui digiuno di ogni nozione in merito a questo problema.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo ha emendato il testo nel senso in cui si era convenuto nella discussione tenutasi nella seduta precedente. Il testo attuale quindi si compone di sette articoli invece di sei e l'articolo aggiunto è quello che afferma che l'Istituto è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, cioè l'articolo 5.

Questo articolo comprende una disposizione indispensabile, perchè nel precedente progetto si avanzava l'ipotesi di un Istituto che funzionava con il solo personale, senza nessun altro momento amministrativo o contabile, sia pure a costi di funzionamento. Rimane invece fermo che il personale viene attinto totalmente dai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali e di conseguenza non sono previste spese di personale.

Un'altra modifica riguarda la dizione dell'Istituto nazionale per la numismatica; esistendo già un Istituto italiano per la numismatica, per evitare possibilità di confusione, si è preferito chiamarlo Istituto superiore di numismatica.

Bisogna quindi risolvere l'equivoco che era sorto soprattutto per la dizione «attività didattica», che qui è precisato essere svolta all'interno del personale dell'amministrazione. Poi si è fatta una specificazione dello studio che è riferito alla documentazione, al restauro come scopo di studio preciso e alle pubblicazioni; mentre la dizione precedente era troppo estensiva, senza precisazioni dell'oggetto della tutela e della conservazione, quando queste funzioni rientrano invece già in scopi generali dell'amministrazione dello stesso Ministero e si tratta di scopi perseguiti per via ordinaria, per cui non c'è bisogno di sottrarre la competenza alle sedi che attualmente le esercitano.

Nell'articolo 3 non c'è nessuna modifica; soltanto si propone al secondo comma di sopprimere l'articolo prima delle parole: materiale numismatico», per dare maggiore libertà di destinazione del materiale all'amministrazione, che può avere scopi che vanno oltre l'ambito delle competenze stabilite per il nuovo Istituto.

L'articolo 4 reca una aggiunta al disposto precedente, in cui sono stabiliti i criteri con cui il Ministero assegna il personale e si stabilisce che «i contingenti di personale da destinare in via organica all'Istituto verranno determinati con la procedura prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica indicato al primo comma del presente articolo».

L'articolo 6 mantiene la funzione di designare la composizione del comitato di gestione. Si tratta di una serie di specializzazioni ugualmente necessarie.

L'articolo 7 stabilisce in forma più specifica le stesse disposizioni.

Ho illustrato le modifiche che hanno il fine di dare una maggiore specificazione istituzionale a questo organismo, di garantirgli autonomia amministrativa e in terzo luogo di definire più dettagliatamente le norme di assegnazione del personale e l'istituzione dell'organo di gestione dell'Istituto.

SPITELLA. Presidente, accetto ben volentieri questi suggerimenti del Governo che mi sembrano molto precisi e puntuali e arricchiscono il testo, che insieme ad altri colleghi mi ero permesso di presentare, armonizzandolo oltre tutto anche con il disegno di legge che il Governo ha presentato in ordine ai problemi generali della struttura del Ministero. Quindi ritengo che gli emendamenti debbano essere accolti nel loro complesso.

ARGAN. Signor Presidente, mi sembra superfluo precisare che sono favorevole all'iniziativa in discussione, cioè all'istituzione di una struttura nazionale per la numismatica. Vorrei solo fare una considerazione relativa all'articolo 4, che riguarda il personale.

Questa norma stabilisce con chiarezza che il personale deve essere quello compreso negli organici del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Ora, non mi pare - ma posso sbagliare - che in alcuni concorsi, e specialmente in quelli riguardanti gli archeologi, sia previsto un esame e, meno che mai sia richiesta la specializzazione in numismatica. La numismatica è tuttavia materia che richiede una precisa specializzazione. Pertanto ritengo opportuno che venga, se possibile, chiaramente disposto che il personale di questo istituto sia specializzato in numismatica. Ciò è tanto più necessario in quanto spesso, nella gestione del personale, il Ministero per i beni culturali non tiene alcun conto della preparazione specifica e sposta e destina i funzionari esclusivamente in base ad un criterio di anzianità di servizio.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Senatore Argan, molte volte quello che lei sottolinea avviene su pressioni sindacali. Comunque, se i senatori sono d'accordo, si può aggiungere al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole: «i contingenti di personale da destinare», le parole: «con riguardo alla loro specializzazione e», in modo da prevedere anche una facoltà discrezionale per il Ministero, ma obbligata.

ARGAN. Mi sembra una modifica opportuna.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Tra l'altro, i musei sono pieni di personale con questa specializzazione e quindi non vi sono difficoltà neanche dal punto di vista del reperimento di questi funzionari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È istituito in Roma un Museo nazionale per la numismatica che prenderà il titolo di «Istituto nazionale per la numismatica», e che avrà sede nel complesso monumentale demaniale denominato San Michele.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

È istituito in Roma, nella sede del complesso monumentale demaniale San Michele, l'Istituto Superiore per la numismatica.

L'Istituto è organo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

All'istituendo Istituto nazionale per la numismatica sono demandati i seguenti compiti e funzioni: tutela, conservazione, studio, documentazione e pubblicazione di materiale numismatico, svolgimento di attività didattica.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

L'Istituto Superiore per la numismatica esplica funzioni in materia di:

- a) documentazione delle cose di interesse numismatico;
- b) pubblicazioni inerenti alle cose di cui alla precedente lettera;
- c) restauro di materiale numismatico a scopo di studio;
- d) formazione professionale e aggiornamento tecnico-scientifico del personale dell'Amministrazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

L'Istituto comprenderà le raccolte ed i depositi attualmente esistenti presso la Soprintendenza archeologica di Roma, nonchè le raccolte in atto

presso altri Istituti statali aventi sedi in Roma, compresi gli eventuali depositi.

L'Istituto è autorizzato ad accogliere con le forme di legge depositi e donazioni. Sarà inoltre destinato all'Istituto stesso il materiale numismatico proveniente dall'applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512, articoli 6 e 7, salvo esplicita contraria destinazione dei danti causa.

Il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

Art. 3.

All'Istituto possono essere destinati le raccolte ed i depositi attualmente esistenti presso la Soprintendenza archeologica di Roma, nonché le raccolte in atto presso altri Istituti statali aventi sede in Roma, compresi gli eventuali depositi.

L'Istituto è autorizzato ad accogliere con le forme di legge depositi e donazioni. All'Istituto può essere destinato materiale numismatico ceduto allo Stato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 2 agosto 1982, n. 512, salvo esplicita destinazione contraria dei danti causa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

Per il funzionamento dell'Istituto si provvederà con il personale compreso nelle attuali tabelle organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 4.

Per il funzionamento dell'Istituto si provvederà con personale compreso nelle attuali dotazioni organiche complessive del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contingenti di personale da destinare, con riguardo alla loro specializzazione e in via organica, all'Istituto verranno determinati con la procedura prevista dall'articolo 51 del decreto indicato al comma precedente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, un articolo 4-bis del seguente tenore:

Art. 4-bis.

L'Istituto è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

Presso il predetto Istituto è costituito un Comitato scientifico presieduto dal direttore dell'Istituto stesso e, in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario tecnico più elevato in grado.

Del Comitato fanno, inoltre, parte un esperto designato dal presidente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato designato dall'Ufficio centrale per i beni archivistici e un conservatore delle raccolte numismatiche esistenti presso enti pubblici territoriali.

Tutti i membri sopra citati durano in carica tre anni e sono nominati con decreto ministeriale.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 5.

L'Istituto Superiore è retto da un Comitato di gestione composto da:

- a) il direttore dell'Istituto, presidente;
- b) i direttori dei laboratori ed il capo del servizio amministrativo;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro;
- d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'Istituto, eletti dal personale stesso secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

I componenti di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Nell'ambito dell'Istituto è istituito un servizio amministrativo che esercita le funzioni indicate dall'articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e coadiuva il direttore

dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa; al servizio è preposto un funzionario del ruolo direttivo amministrativo in servizio che riveste la qualifica più elevata.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

Con regolamento da emanarsi a cura del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, sarà stabilita ogni altra norma occorrente per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 6.

L'ordinamento interno dell'Istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un servizio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore.

Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa dell'Istituto Superiore si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Istituzione dell'Istituto Superiore per la numismatica con sede in Roma».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO